

## MEMENTO EAS refresh pratico sull'adempimento telematico

di **Simone Boschi**

Commercialista in Firenze

Consulente in Fisco, Lavoro e Impiantistica dello Sport



Il modello EAS è introdotto dall'articolo 30 del D.L. 185/2008, il quale dispone che per fruire della decommercializzazione tributaria prevista dall'art. 148 TUIR e dall'art. 4 IVA l'ente associativo debba trasmettere tramite canale telematico i propri dati e notizie così da essere "censito" dall'Amministrazione Finanziaria prima di porre in essere le operazioni decommercializzate.

La trasmissione va eseguita entro sessanta giorni dalla costituzione oppure al 31 marzo successivo all'anno solare in cui siano intervenute variazioni rilevanti.

Nel tempo l'Amministrazione ha chiarito la portata applicativa del predetto obbligo (rammentiamo in particolare le Circolari 45/E e 51/E del 2009 e la Risoluzione 125/E del 2010); rammentiamo sinteticamente le principali evidenze:

- non vi è obbligo EAS nel caso di informazioni sul legale rappresentante o sull'ente fornite col modello di variazione dati relativi al codice fiscale (Modello AA5/6) o alla partita Iva (Modello AA7/10);
- l'opzione per la Legge 398/91 non esonera dall'EAS;
- non vi è obbligo EAS per le associazioni e organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali (L.266/91) che non svolgono attività commerciali eccetto quelle definite marginali;
- non vi è obbligo EAS per le pro-loco in regime ex L. 398/91;
- sono tenute ad una compilazione EAS "leggera" le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI, le APS ex L. 383/2000, le ODV ex L. 266/91 diverse da quelle esonerate, le associazioni riconosciute iscritte nei registri prefettizi o regionali ex DPR 361/2000;
- non vi è obbligo EAS per gli enti non associativi quali le fondazioni;
- non vi è obbligo EAS in caso di iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS.
- non vi è obbligo EAS per gli enti in genere che, per scelta o per effetto di norme tributarie speciali, non fruiscono dei regimi ex artt. 148 TUIR e 4 IVA.

Nel caso di mancato rispetto dei termini di presentazione, è possibile fruire della rimessione in termini presentando l'EAS entro la prima dichiarazione fiscale utile e versando la sanzione di euro 250 (codice tributo 8114).

Fra i presupposti di variazione dati da comunicare tramite EAS può esserci l'adozione di un nuovo statuto, laddove esso preveda clausole da cui derivino diverse caratterizzazioni nell'organizzazione o nell'attività del sodalizio rispetto a quelle precedentemente comunicate.

Anche l'adozione di un nuovo statuto conforme al Codice del Terzo Settore potrebbe comportare la trasmissione dell'EAS, tuttavia occorre ricordare che il Terzo Settore vive un periodo transitorio il quale si completerà solo dopo l'entrata in vigore del RUNTS (il nuovo registro nazionale, cui tras migreranno gli attuali registri settoriali) e l'intervenuta autorizzazione della Commissione Europea: è un periodo nel quale l'adozione dei nuovi statuti potrebbe comportare l'incompatibilità di talune clausole rispetto alle attuali discipline speciali, come nel caso delle Onlus; in particolare rammentiamo che proprio le norme tributarie del Terzo Settore, inserite nel Titolo X del Codice, entreranno in vigore a partire dall'esercizio fiscale successivo a quello di autorizzazione della Commissione Europea, come previsto dall'art. 104 c. 2 CTS e chiarito dalla Ris. Agenzia Entrate 89/E/2019. Per questo è prevista la sottoposizione dei nuovi patti statutari a condizione sospensiva con efficacia subordinata alla decorrenza del termine anzidetto.

Pertanto, se l'adozione del nuovo statuto ha effetti immediati occorre considerare l'ipotesi di trasmissione dell'EAS per aggiornare le informazioni portate dai nuovi patti associativi, scenario che potrebbe anche non sussistere allorché non vi sia variazione dei dati precedentemente comunicati, salva la facoltà di procedere comunque.

Se invece la delibera assembleare di adozione del nuovo statuto prevede la decorrenza della sua efficacia a partire da un termine futuro, laddove frattanto l'ente continui ad osservare le previgenti norme fiscali, non vi è necessità di trasmettere l'EAS.

Va infine considerato che una volta pienamente efficace il CTS ed efficace il RUNTS gli Enti del Terzo Settore avranno abbandonato il regime ex Art. 148 TUIR in favore del Titolo X del Codice, ma non necessariamente quello ex Art. 4 IVA il quale, infatti, contempla le associazioni sportive dilettantistiche e quelle di promozione sociale, enti che potranno (le Sportive) o dovranno (le APS) sopravvivere nel RUNTS: ecco per quale motivo si ritiene improbabile l'abolizione dell'EAS per tali soggetti, senza entrare nel merito degli specifici regimi forfetari previsti nel Codice del Terzo Settore e in attesa che un Legislatore illuminato ci consegni il raccordo tributario fra esso e l'Imposta sul Valore Aggiunto.

Non trascuriamo intanto di analizzare il proprio contesto associativo tramite il consulente di fiducia, al fine di evitare il rischio di perdita dei requisiti agevolativi di cui agli artt. 148 TUIR e 4 IVA a causa di un'ingenua omissione telematica.

- FINE -